

Tale flusso si è esaurito del tutto nel 2015 per effetto del definanziamento di cui all'articolo 1, co. 218 della legge 190/2014.

Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato, pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295." mentre l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.

Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%. Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai Partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.

La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari ad € 5,4 milioni di euro.

Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro ed in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.

L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.

A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022.

Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 negli ultimi 3 anni (2019 – 2021) ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.

In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.

Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative però hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, ad un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per poter continuare a riproporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi come stimolo agli investimenti pubblici e privati necessari a generare i connessi benefici sociali, in termini di servizi offerti alla cittadinanza, e i benefici economici, derivanti dall'occupazione e dalle entrate fiscali relative alle opere realizzate, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

ART. 108.
(Acquisto beni culturali)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma intende potenziare, tra le altre, l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore assegnato nell'atto di conferimento, attribuita al Ministero della cultura ai sensi degli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). A tal fine si prevede, pertanto, di incrementare l'autorizzazione di spesa di all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della presente norma comporta oneri aggiuntivi pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che andranno a incrementare gli stanziamenti dei capitoli come di seguito dettagliato:

- 18 milioni di euro sul capitolo 8281, piano gestionale 19 "*Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose...*", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- 2 milioni di euro sul capitolo 7505, piano gestionale 1 "*acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose ...*" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.

ART. 109.
(Contabilità speciali Abruzzo)

1. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, come modificato dal comma 4 dell'art. 7 della legge 25 febbraio 2022, n.15, le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Relazione illustrativa

L'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, come modificato dall'art. 7, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2022.

Stante l'approssimarsi di tale scadenza, con particolare riferimento al Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici, le cui risorse sono gestite sulla contabilità speciale n. 401/2909 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la disposizione prevede la proroga della vigenza della citata contabilità speciale al fine di consentire la prosecuzione dei predetti interventi e limitatamente al tempo necessario per la realizzazione degli stessi, quantificabile in un periodo prudenziale di ulteriori 4 anni. La proroga è motivata dal fatto che il richiamato Segretariato Regionale è impegnato nelle funzioni di stazione appaltante per quanto attiene gli interventi riferiti al Sisma 2009 e a quello 2016, per i quali sono stati assunti impegni con Enti locali, Regione, Comuni ecc., per quanto concerne la conservazione dei beni culturali e, nella fattispecie, nella ricostruzione.

Sono state inoltre approvate nuove programmazioni di interventi relativi al sisma 2009 con delibera CIPRESS del 2021 per 113 milioni di euro. Altre risorse finanziarie per 8 milioni di euro devono essere accreditate dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di missione per il sisma 2009 a valere sui fondi complementari PNRR.

È necessario, pertanto, poter autorizzare la gestione della contabilità speciale con estensione alle risorse sisma 2009.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 40, comma 2, lett. p) della Legge 196/2009, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria "ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità".

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della presente norma non comporta oneri aggiuntivi.

ART. 110. ***(Fondo editoria)***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole "nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri," aggiungere le seguenti ", a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame è volta ad imputare, a decorrere dal 2023, le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per l'editoria che viene contestualmente integrato.

Relazione tecnica

La disposizione in esame è volta ad imputare, a decorrere dal 2023, le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353/2003 riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per l'editoria che viene contestualmente integrato di 75,8 mln di euro per l'anno 2023 e di 55 mln di euro mediante riallocazione in bilancio delle risorse già previste a legislazione vigente, senza pertanto determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo IX
Difesa e sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale

ART. 111.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2023.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.726.703 per l'anno 2023.

Relazione illustrativa

Nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati autorizzati, per gli anni 2020 e 2021, arruolamenti eccezionali, a domanda, di complessivi n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.

In particolare:

- n. 120 ufficiali medici e n. 200 sottufficiali infermieri, per l'anno 2020, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
- n. 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e n. 100 sottufficiali infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2020, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e n. 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2021, di cui all'articolo 19-*undecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Di essi, alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2022 (*cf.* art. 36, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.

Considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere, peraltro, le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Trattasi pertanto di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

La disposizione di cui al **comma 1** è intesa, pertanto, a prorogare sino al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati, la durata delle ferme del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022.

Relazione tecnica

Gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di **n. 26 ufficiali medici**, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di **n. 210 sottufficiali infermieri**, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro **5.726.703** per l'anno 2023.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021									
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Maresciallo					2023	
DL 18/2020	31/12/2022	15	128	30/06/2023	6,0	58.415,69 €	47.208,64 €	3.459.470,64 €	
DL 137/2020									- €
Totale complessivo		15	128					3.459.470,64 €	
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	STV.	Capo 3^a cl.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	0	28	30/06/2023	6,0	61.243,76 €	47.348,33 €	662.876,62 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		0	28					662.876,62 €	
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	M.llo 3^a cl.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	8	54	30/06/2023	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	1.510.163,69 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		8	54					1.510.163,69 €	
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Mar.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	3	0	30/06/2023	6,0	62.794,49 €	0,00 €	94.191,74 €	
Totale complessivo		3	0					94.191,74 €	
								TOTALE ONERE COMPLESSIVO	5.726.703 €
		26	210						

ART. 112.**(Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della difesa)**

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) le parole «21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti «5 dicembre 2005, n. 252»;

1.2) le parole «gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri»;

1.3) alla lettera e), dopo le parole «fondo di previdenza», è inserita la seguente: «sovrintendenti, »;

1.4) alla lettera g) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «,»;

1.5) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806 e il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio.»;

3) al comma 3, dopo le parole «anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;

4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

- «3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.»;
- 5) dopo il comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reinscrizione nei ruoli di provenienza.»;
- b) all'articolo 1914:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare.»;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.»;
 - 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).
2-ter. Le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi.»;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a un massimo di 24 mesi.»;
- c) all'articolo 1915:
- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'assegno di cui al comma 1 non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo in data successiva al 1° gennaio 2023.»;
- d) all'articolo 1916:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprensivo della tredicesima mensilità:
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 1913, comma 1;
b) 2 per cento per i fondi previdenziali di cui alle lettere e) e g-bis) del medesimo articolo 1913, comma 1.»;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
- e) all'articolo 1917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli iscritti, che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto all'indennità supplementare, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili.»;

- f) all'articolo 1917-bis:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.»;
 - 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli.
1-ter. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione.»;
- g) all'articolo 1918, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, al verificarsi di gravi e documentate esigenze.»;
- h) l'articolo 1919 è abrogato;
- i) dopo l'articolo 1920 è inserito il seguente:
«Art. 1920-bis (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate)
1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui dotazione viene alimentata con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione alla riduzione dei contributi versati alle predette casse in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni.»;
- l) dopo l'articolo 2262-bis è inserito il seguente:
«Art. 2262-ter (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915)
1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla Tavola di mortalità ISTAT, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione.
2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:
a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a 65;
b) l'anzianità contributiva al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.
4. Il diritto di opzione di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili.».
2. La costituzione del fondo, di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera g-bis), decorre dal 1° gennaio 2023.
3. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulta ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

5. Nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, di cui all'articolo 76 del citato d.P.R. n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata con diritto di voto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1. Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate. In particolare:

a. Articolo 1913 - (Fondi previdenziali integrativi):

- **comma 1:** la novità principale riguarda l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del fondo di previdenza integrativo per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. L'istituzione di tale fondo consente alla categoria dei volontari in servizio permanente di poter usufruire di una maggiore tutela previdenziale e assistenziale, finora non prevista, in linea con la citata risoluzione n. 230 del 1° ottobre 2019 della Camera dei Deputati.
Inoltre, è stata prevista, al fine di chiarire e dirimere eventuali dubbi interpretativi, l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli appuntati e carabinieri, del personale del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo, anche se la disposizione che si vuole adeguare non li riportava espressamente. Infine, viene espunto il riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e sostituito con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
- **comma 1-bis**, di nuova introduzione, è volto a includere il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela, prevedendo anche per detta categoria l'iscrizione d'ufficio. In particolare, la previsione consente l'iscrizione d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi a favore di coloro iscritti nel ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 806 del Codice, in quanto permangono in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. A tal riguardo, al personale che si trovi in costanza di richiamo viene data facoltà, con una disposizione a connotazione transitoria, di riscattare il periodo intercorrente tra la data di inizio del richiamo e l'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **comma 3**, viene adeguato alla nuova previsione del comma 1-bis, prevedendo, come formula di salvaguardia, l'interruzione della contribuzione all'atto del termine del periodo di richiamo. La liquidazione, ovvero la restituzione dei contributi versati, è disciplinata alla stregua di tutte le altre categorie di personale
- **comma 3-bis**, con le modifiche apportate salvaguarda tutto il personale iscritto per il quale, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), la contribuzione obbligatoria non comporterebbe, per mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione, la liquidazione dell'indennità supplementare. A titolo di esempio: i graduati anziani che, in ragione della neo istituzione del fondo, tenuto conto degli anni residui di servizio previsti per il collocamento in congedo, non avrebbero la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare (per la quale occorrono almeno 6 anni di iscrizione – vds. art. 1914 del Codice). A beneficio di tali casi, non opera l'iscrizione d'ufficio ai fondi di cui al comma 1, in modo da evitare versamenti senza controprestazione;
- **comma 3-ter**, di nuova introduzione, intende disciplinare la posizione previdenziale del personale militare, a suo tempo transitato presso i Servizi informativi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rientra nel ruolo di provenienza (rectius: Forza armata). In particolare, viene disposto che:
 - il personale che rientra, in forza di legge, nei quadri del servizio permanente della Forza armata di provenienza, è iscritto nuovamente al pertinente fondo di previdenza integrativa, sempreché, in ragione degli anni residui di servizio possa maturare il diritto all'indennità supplementare (almeno 6 anni). Pertanto, coloro che dai Servizi informativi rientrano nel ruolo di provenienza, a meno di 6 anni per la cessazione dal servizio permanente (per limiti di età), non sono iscritti al pertinente fondo previdenziale integrativo;

- alla cessazione dal servizio permanente, detto personale ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare, in ragione delle anzianità contributive maturate dalla data di re-iscrizione al fondo;

b. Articolo 1914 - (Indennità supplementare):

- **comma 1**, viene adeguato il linguaggio normativo, prevedendo, *sic et simpliciter*, la liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutto il personale militare che, cessato dal servizio, abbia maturato il requisito richiesto, ovvero 6 anni di iscrizione ai fondi previdenziali integrativi. In tale ottica, in linea con le nuove previsioni del Codice e sulla base dei pareri giurisprudenziali espressi sulla natura dei versamenti e sulla restituzione delle quote versate viene esteso il beneficio a tutto il personale militare. Al riguardo, viene espunta la formulazione “con diritto a pensione” che condizionava, anche a livello interpretativo, la preesistente liquidazione dell'indennità supplementare;
- **commi 2 e 2-bis** (di nuova introduzione), individuano le percentuali di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare per i periodi di contribuzione antecedenti e successivi al 31 dicembre 2022. Nulla cambia per le contribuzioni antecedenti al 31 dicembre 2022, ovvero l'indennità supplementare è liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati fino a tale data. La previsione di cui al nuovo comma 2-bis, invece, si riferisce ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022 e recepisce le proposte formulate dall'esperto attuariale, al fine di garantire la sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo e scongiurare paventate crisi di liquidità. In tal senso, è stato opportuno differenziare le percentuali di calcolo in virtù della disomogeneità economica e patrimoniale esistente tra i diversi fondi. Pertanto, sulla base dei calcoli attuariali, ad eccezione degli Ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, degli Ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare e dei graduati delle Forze armate, per le altre categorie, a fronte di una maggiore contribuzione definita con le disposizioni successive, vengono rideterminate, in senso migliorativo, le misure di liquidazione dell'indennità, elevando, pertanto, il rendimento delle quote versate. Per gli iscritti ai fondi relativi agli Ufficiali della Marina militare, sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri e sottufficiali della Marina militare, l'aliquota di liquidazione dell'indennità supplementare diventa pari a 2,5% mentre per gli iscritti ai fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l'aliquota diventa del 3%;
- **comma 2-ter**, di nuova introduzione, disciplina la modalità di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis nel caso ci siano frazioni di anno e/o di mesi;
- **comma 4**, viene uniformata la tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutti gli iscritti, stabilendo che essa è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, vengono meno i possibili differimenti consentiti dalla previgente disciplina. Al riguardo, si evidenzia che oggi anche per il personale della Guardia di Finanza l'indennità viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa (cfr. articolo 3 della legge 30 novembre 1961, n. 1326). In tal senso, anche la disciplina delle liquidazioni di prestazioni previdenziali, in occasione dei transiti di personale in altra categoria, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa ovvero di altre pubbliche amministrazioni, viene uniformata. Inoltre, per scongiurare eventuali e imprevedibili indisponibilità finanziarie della Cassa, in sede di pagamento dell'indennità supplementare viene prevista una clausola di salvaguardia che consente, attraverso un decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, di legittimare il Consiglio di Amministrazione della Cassa a derogare i termini di corresponsione previsti, fino ad un massimo di 24 mesi;

- c. Articolo 1915 - (Assegno speciale):** viene introdotto il **comma 2-bis** che abroga l'istituto dell'assegno speciale per i nuovi iscritti al fondo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. L'assegno speciale è un assegno vitalizio non reversibile, previsto a legislazione vigente per i soli ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di otto anni dal congedo e raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. L'importo dell'assegno annuo lordo è variabile in funzione del grado posseduto all'atto del collocamento in congedo ed è stabilito periodicamente tramite decreto ministeriale. La misura dell'assegno attualmente vigente è stata fissata dal decreto del Ministro della difesa del 24 settembre 2012. La previsione di tale vitalizio giustificava, infatti, una contribuzione al fondo più alta (4% anziché il 2% come le altre categorie). Tuttavia, nell'ambito della sostenibilità del Sodalizio e nello spirito di uniformità è stata valutata la sua soppressione naturale, salvaguardando e prevedendo

comunque un regime transitorio per coloro che hanno versato contributi in base alla previgente normativa o che già risultano percettori;

d. Articolo 1916 - (Contributi obbligatori):

- **comma 1** - sulla base della verifica tecnica condotta dall'esperto attuariale, vengono aggiornate le aliquote relative alla contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del Codice. Tali adeguamenti sono stati necessari al fine di ridimensionare, gradualmente, gli squilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni rimosse e prestazioni erogate, salvaguardando, pertanto, tale peculiare forma di previdenza integrativa/complementare. Difatti, le disposizioni di cui alle presenti novelle mirano a incrementare gli introiti dei fondi previdenziali, al fine di garantire, nel medio-lungo periodo, la sostenibilità delle prestazioni da erogare. Al riguardo, appare opportuno evidenziare come il maggior impatto finanziario sul militare contribuente, generi un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare, così come descritto nelle disposizioni precedenti. Con tali modifiche, si potrà raggiungere, nel medio-lungo periodo, una solidità finanziaria tale per cui il sistema sarà in grado di auto-sostenersi. Nel merito, viene stabilito che il personale di cui al citato articolo 1913, comma 1, del Codice, contribuisce ai fondi ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito indicate, calcolate sull'80% dello stipendio annuo lordo percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:
 - 3% per i fondi Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri; Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 - 2% per i fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri e per quello dei graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;
- **comma 2**, viene abrogato in considerazione sia dell'omogeneizzazione delle misure contributive per tutto il personale militare iscritto ai fondi sia per la soppressione dell'assegno speciale riferito ai soli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri.

e. Articolo 1917 - (Restituzione dei contributi obbligatori). Con le modifiche apportate, a fattor comune, viene prevista, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa e prima dei 6 anni di contribuzione, la restituzione dei contributi versati, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui i contributi si riferiscono e quello precedente l'anno di effettivo pagamento. Si stabilisce, inoltre, che le predette somme sono reversibili, al fine di tutelare il congiunto e i figli a carico del militare contribuente. L'originario testo dell'articolo 1917, invece, prevedeva che ai soli sottufficiali, appuntati e carabinieri fosse riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi qualora fossero cessati dal servizio con un'anzianità inferiore ai sei anni e quindi senza diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare. Tale quadro normativo, di fatto, sperequava gli iscritti al fondo della categoria degli ufficiali ai quali non era prevista e riconosciuta la restituzione dei contributi versati. Tale modifica è stata ulteriormente necessaria a fronte dei recenti interventi giurisprudenziali che hanno qualificato le prestazioni previdenziali dell'Ente Cassa di Previdenza delle Forze armate come "trattamento economico differito", a similitudine del TFS e non come trattamento fiscale. In tale ottica, eventuali norme che ne vietassero la restituzione dei contributi versati dall'iscritto potrebbero essere censurate come illegittime costituzionalmente. Le novelle alle disposizioni di cui agli articoli 1914 e 1917 creano, in tal modo, un vero e proprio spartiacque costituito dal citato requisito (6 anni di contribuzione), che si racchiude nella seguente dicotomia: liquidazione indennità supplementare o restituzione contributi (così evitando qualsiasi ipotesi di ingiustificato arricchimento);

f. Articolo 1917-bis - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli). La disposizione ha lo scopo di disciplinare la tematica legata al passaggio dei ruoli (p.es. un sottufficiale che diventa ufficiale a seguito di specifico bando di concorso) e, in particolare, le modalità di imputazione della quota di indennità supplementare a carico di ciascun fondo. In particolare, il:

- **comma 1**, attraverso la semplificazione della norma, dispone che il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913, che transita tra ruoli, è iscritto al nuovo pertinente fondo di previdenza previsto per detto ruolo. In pratica, a titolo di esempio, un sottufficiale dell'Esercito iscritto al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. d), che diventa ufficiale della medesima Forza armata, cessa di essere iscritto al predetto fondo per essere iscritto al nuovo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a);
- **comma 1-bis**, di nuova introduzione, nel confermare che la liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuta alla data di cessazione dal servizio, dispone che nel conteggio della stessa vengono

considerati gli anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli. Ritornando all'esempio di cui al comma 1, il sottufficiale dell'Esercito che diventa ufficiale, nel momento in cui cessa dal servizio, ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati sia nel fondo di previdenza sottufficiali che in quello ufficiali dell'Esercito;

- **comma 1-ter**, di nuova introduzione, disciplina le modalità di imputazione per il calcolo dell'indennità supplementare in caso di passaggio tra ruoli. Pertanto, l'importo dell'indennità supplementare sarà a carico di ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha effettuato il versamento, in quota proporzionale ai periodi di contribuzione. Ciò in considerazione dell'autonomia di ciascun fondo di previdenza e per evitare, ritornando all'esempio precedente, che l'importo dell'indennità supplementare da liquidare, gravi solo sul fondo ufficiali al quale il militare risulta da ultimo iscritto all'atto della cessazione dal servizio;

g. Articolo 1918 - (Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate).

Il **comma 2-bis**, di nuova introduzione, opera un riassetto sistematico e di armonizzazione normativa, riprendendo il contenuto del comma 4 dell'articolo 1919, che contestualmente è abrogato. La disposizione conferma la possibilità che i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente), possano essere impiegati dalla Cassa per concedere sussidi erogabili agli iscritti, indipendentemente dal fondo di appartenenza, in caso di gravi e documentate esigenze. Pertanto, qualora un militare iscritto versi in una situazione di documentata difficoltà, la Cassa può concedere un sussidio, che come tale non è soggetto a restituzione, a differenza del prestito di cui al comma 2 del medesimo articolo. La disciplina per l'attuazione di detti istituti e dei relativi procedimenti verrà regolata in base alle disposizioni dell'art. 1920 del Codice. In sostanza, il Sodalizio eroga prestazioni previdenziali, prestiti e sussidi. Inoltre, ai sensi del citato articolo 1918, comma 1, può impiegare i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente) per acquistare titoli di Stato o procedere ad altre forme di investimento espressamente autorizzate dal Ministro della difesa su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

h. Articolo 1919 - (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi). La disposizione viene interamente abrogata, tenuto conto sia delle novelle di cui agli articoli 1914, 1917, 1917-bis e 1918, comma 3, sia per opportuna attività di snellimento sistematico;

i. Articolo 1920-bis - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate) istituisce presso lo stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze armate, per far fronte ad eventuali crisi di liquidità. Il Fondo è alimentato con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio).

l. Articolo 2262-ter - (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915). In generale, la disposizione ha lo scopo di disciplinare il regime transitorio derivante dalla soppressione dell'assegno speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di cui all'articolo 1915 (vds. infra articolo 1915, comma 2-bis) per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri iscritti al relativo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a). In particolare, il:

- **comma 1**, dispone che al personale che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già percettore dell'assegno speciale (si tratta dunque di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri già in congedo) è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del Codice. Ciò nella considerazione che tali ufficiali hanno comunque versato per l'intero periodo di contribuzione un importo calcolato sull'aliquota del 4%, addirittura più alta rispetto alla nuova previsione normativa del 3%. Al riguardo, la disposizione disciplina le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Nello specifico, il computo avviene moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti legati alla speranza di vita, distinti per età e sesso, contenuti nella tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, riferiti alla popolazione italiana residente, con riferimento al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione. La misura di conversione risulta di maggior favore, rispetto alle altre categorie, al fine di incentivare tale personale a rinunciare all'assegno speciale che, tra l'altro, non è reversibile, è tassato (a differenza dell'indennità supplementare) e assorbe notevoli risorse per la gestione del Sodalizio.

- **comma 2**, disciplina, invece, le situazioni relative al personale che alla data del 31 dicembre 2022, ancorché cessato dal servizio con diritto a pensione, non sia ancora percettore dell’assegno speciale per non aver ancora maturato il relativo diritto (requisito anagrafico del sessantacinquesimo anno di età e 8 anni dal congedo). Anche a costoro è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell’indennità supplementare per i medesimi motivi di cui al comma 1. Al riguardo, cambiano però le modalità di calcolo per la conversione dell’assegno speciale in maggiorazione dell’indennità supplementare. Infatti, essa viene calcolata moltiplicando il 50 per cento dell’importo annuo dell’assegno speciale previsto per il grado rivestito all’atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022 per i seguenti fattori:
 - a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT per l’anno 2019, corrispondente al sesso e all’età dell’avente diritto, indicato al 1° dicembre dell’anno in cui l’interessato compirà un’età pari a quella posseduta all’atto del congedo aumentata di otto e comunque non inferiore a 65;
 - b) l’anzianità contributiva al fondo posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, rapportata a 40, non considerando utile per il calcolo della maggiorazione l’eventuale anzianità maturata in altri fondi;
- **comma 3**, disciplina il caso del personale ancora in servizio al 31 dicembre 2022, al quale è riconosciuta, in luogo dell’assegno speciale, una maggiorazione dell’indennità supplementare calcolata secondo le medesime modalità di cui precedente comma 2. Ciò nella considerazione che trattasi di ufficiali dell’Esercito e/o dei Carabinieri che prima della presente riforma hanno versato contributi al relativo fondo nella misura del 4% (vds. previgente articolo 1916, comma 2, del Codice). L’interessato ha, dunque, diritto alla maggiorazione dell’indennità supplementare che sostituisce l’assegno speciale perché soppresso dal 31 dicembre 2022. La predetta maggiorazione è corrisposta unitamente all’indennità supplementare.
- **comma 4**, prevede, a garanzia del personale che al 31 dicembre 2022 è cessato dal servizio ed è percettore dell’assegno speciale ovvero cessato dal servizio con diritto a pensione ma non ancora percettore dell’assegno speciale, che il diritto di opzione previsto ai commi 1 e 2 sia esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell’indennità supplementare è liquidata e corrisposta entro il 31 dicembre dell’anno nel quale sarà stato esercitato il diritto di opzione. Viene specificato, inoltre, che le maggiorazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono reversibili.

Il **comma 2** prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che avrà decorrenza 1° gennaio 2023, data da cui inizierà la contribuzione obbligatoria da parte dei relativi iscritti.

Il **comma 3** ha l’obiettivo di ricucire in una trama unitaria le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nella considerazione che il citato decreto, nel pieno rispetto del perimetro circoscritto dalla legge delega, avrebbe dovuto svolgere una funzione non semplicemente di accorpamento, bensì di coordinamento della previgente disciplina, con l’obiettivo di assicurare l’armonia logica e sistematica dell’assetto ordinamentale, uniformando la differente normativa delle preesistenti Casse militari, piuttosto che confermarne le diversità. La necessità di prevedere tale disposizione assume ulteriormente rilevanza in ragione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. prima-bis, n. 4232/2017 con la quale, nel riferirsi alla prestazione previdenziale integrativa erogata dal Sodalizio, il giudice ha affermato che: “...*non costituendo tale prelievo pecuniario, una prestazione tributaria, la mancata corresponsione della indennità supplementare e/o la restituzione delle quote versate, costituirebbero certamente, una distorsione della causa del particolare rapporto giuridico obbligatorio, così che dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di tale prestazione.*”.

Il **comma 4** mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulti ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 5** consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l’Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell’istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell’art. 1913 del Codice (infra art. 1913, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l’uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.

ART. 113.***(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)***

1. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per far fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

2. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.

Relazione illustrativa

La disposizione istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati con precedenti strumenti di bilancio (legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, comma 140; legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072; legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 95; legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 1 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 prot. 35546), facendo fronte non solo all'incremento del fabbisogno alla luce dei generalizzati aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali, ma anche alle residue richieste di compensazione prezzi, che non trovano copertura tra le risorse a disposizione.

L'intervento mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali – che comporta l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Relazione tecnica

La proposta normativa reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. Inoltre, la richiesta finanziaria tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzari regionali, già previsti dalla normativa vigente.

ART. 114.***(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)***

1. Al fine di provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per le esigenze del citato centro con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, il citato fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.

2. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari, la relativa gestione logistica, nonché la disponibilità di personale specializzato.

In relazione alla disposizione in esame, si ricorda che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A sua volta, l'art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (*a seguito della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*). Inoltre, il predetto articolo prevede che il predetto Ministro definisce gli obiettivi strategici generali del Comando.

Il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species del 1973 - CITES), sottoscritta a Washington del 1973, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, caratterizzati a loro volta da specifiche peculiarità anche di carattere etologico (*in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati*), comporta la necessità, sul piano logistico, di sostenere spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture; delle risorse umane, di disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro. Le peculiari esigenze, che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente, impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti.

Per le ragioni su esposte, occorre prevedere l'istituzione di apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, che consenta al Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati di gestire le spese connesse al funzionamento e al potenziamento del medesimo centro. La ripartizione annuale del fondo e l'indicazione delle relative attività vengono demandate a un decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dall'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Inoltre, si prevede l'assunzione di operai a tempo determinato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 - in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 2023, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa del fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con una dotazione di 2,65 milioni di euro, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020. Tale previsione si rende necessaria per

consentire l'iscrizione delle citate spese direttamente nello stato di previsione del Ministero della difesa e non del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come già avvenuto per gli anni 2021 e 2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 755.

Inoltre, al comma 2, viene previsto, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui) così da poter disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente, nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro, con oneri annui pari a 350.000 euro, a partire dal 2023.

Nello specifico:

- per quanto concerne i costi per la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante – suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, ferme restando le rimodulazioni che dovranno essere effettuate annualmente dal Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:

	Voce di spesa		Importo	Note
<i>a</i>	Missioni per il personale Arma		€ 40.000,00	Circa € 5.000,00 per CTAAC CC + personale CNAAC
<i>c</i>	Materiali di consumo	Elettrici, edili, idraulici	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Mantenimento alimentare degli animali	€ 150.000,00	
<i>d</i>	Acquisto e noleggio di beni e servizi	Attrezzature informatiche	€ 50.000,00	Inclusa IVA
		Arredi, gabbie per volatili e presidi di sicurezza (compresi DPI e attrezzature antincendio)	€ 100.000,00	Inclusa IVA
<i>e</i>	Consulenze e collaborazioni professionali	Progettazione esecutiva di interventi infrastrutturali e servizi di assistenza veterinaria	€ 110.000,00	Inclusa IVA e altri oneri di legge
<i>f</i>	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti e attrezzature	Manutenzione ordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione straordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
<i>g</i>	Canoni		€ 200.000,00	Utenze elettriche, idriche e telefoniche, inclusa IVA
<i>h</i>	Acquisto e noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti		€ 1.450.000,00	Inclusa IVA
<i>i</i>	Spese generali		€ 100.000,00	Somma forfettaria Inclusa IVA
	TOTALE		€ 2.650.000,00	

- le spese generate dal comma 2 e relative al pagamento degli oneri inderogabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge dicembre 2009, n. 196, sono state calcolate tenendo in considerazione la spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo determinato inquadrato nella classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

SPESA MEDIA MENSILE LORDA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE OTD n. 169h (ore medie mensili)									
LIVELLO	UNITA'	MESI	NETTO	IRPEF	INPS DIP.8,84%	TOTALE LORDO	INPS AZIENDA	IRAP 8,50%	TOTALE
III	1	1	€ 1.658,81	€ 519,60	€ 211,25	€ 2.389,66	€ 477,93	€ 203,12	€ 3.070,71
SPESA PER N. 28 OTD (N. 4 x N. 7 CTAAC) PER N. 4 MESI									
€ 343.919,87									

Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (*idraulico forestale e idraulico-agraria*), in cui sono stati già assorbiti gli adeguamenti recentemente definiti, che non prevedono scatti stipendiali, e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (*e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere*).

Al comma 3 si prevede la copertura del fondo di nuova istituzione ai sensi del comma 1 nonché dell'assunzione di operai a tempo determinato di cui al comma 2 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II Misure per la sicurezza nazionale

ART. 115.

(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di euro 63.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027.

Relazione illustrativa

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra nelle Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata, nonché l'aggiornamento delle "Sale Operative" della Città di Torino.

L'intervento, è volto, altresì, ad assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety* – quest'ultima inquadrabile quale naturale evoluzione tecnologica della precedente –, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Relazione tecnica

L'intervento reca, al comma 1, un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno per garantire la prosecuzione del funzionamento del programma Te.T.Ra., nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety*, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e fronteggiare i nuovi impegni contrattuali sopraindicati, la norma autorizza la spesa di euro 63.324.520,42 per l'anno 2023, euro 46.655.956,71 per l'anno 2024, euro 50.417.924,68 per l'anno 2025, euro 64.946.498,50 per l'anno 2026 e euro 16.173.314,78 per l'anno 2027, per un onere complessivo di euro 241.518.215,09.

Si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

ART. 116.

(Accoglienza profughi dall'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "con termine non oltre il 31 dicembre 2022" sono soppresse.

3. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui al presente articolo garantendo continuità nella gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime di cui al presente articolo.

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie per assicurare il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza al protrarsi della grave crisi internazionale ancora in corso.

Il comma 1 è finalizzato a prorogare lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023, termine attualmente previsto di vigenza degli effetti del regime di protezione temporanea di cui alla della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 382/22 del 4 marzo 2022.

La norma prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea (potenzialmente prorogabile di un ulteriore anno, come attualmente già preconizzato dalla Commissione europea) eventualmente deciso in sede unionale, attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile".

Il comma 2 dispone, alla luce della citata proroga dello stato di emergenza e dell'eventuale protrarsi del regime speciale di protezione temporanea da parte dell'UE, la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il comma 3, al fine di garantire la prosecuzione delle attività e delle misure di cui al presente articolo garantendo continuità nella gestione emergenziale, introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziare con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti

normativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenziale in rassegna fra tutte le predette misure.

Relazione tecnica.

Dal provvedimento in rassegna non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla proroga dello stato di emergenza di cui al comma 1 - riallineandone la durata alla vigenza attuale del regime di 'protezione temporanea' (3 marzo 2023) deciso dall'Unione europea - e alla conseguente prosecuzione per ulteriori due mesi delle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare per l'anno 2022 per l'emergenza in rassegna.

In particolare, per quanto concerne gli interventi assicurati nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, i relativi oneri sono stati sostenuti in parte mediante l'impiego del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 febbraio (10 mln), 17 marzo (30 mln) e 28 settembre 2022 (35 mln) per complessivi 75 milioni di euro, e in parte mediante l'assegnazione, avvenuta con l'articolo 31, comma 4 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21 e s.m.i. di risorse finanziarie ad hoc che sono transitate dal citato Fondo (pari a complessivi 441.450.000,00 euro) per essere gestite con separata evidenza derivante dalla specifica destinazione. Attualmente le risorse di cui trattasi risultano iscritte nel cap. 976 del bilancio autonomo della PCM (Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza e soccorso alla popolazione ucraina sul territorio nazionale).

Di seguito è riportato un quadro finanziario dettagliato delle risorse assegnate per l'emergenza in rassegna, degli attuali impieghi delle stesse, nonché delle esigenze per la prosecuzione delle attività fino al 3 marzo 2023 prevista dal successivo comma 2.

Stanziamenti complessivi disposti con normativa primaria per le misure previste dall'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 e s.m.i: 441.450.000,00 €

Misura	DL 21/2022	OCDCPC 895/2022	DL 50/2022	DL 115/2022	OCDCPC 921/2022	TOTALE
Art. 31, c.1., lett. a) – accoglienza diffusa	142.000.000,0 0	- 5.000.000,0 0	103.950.000,0 0	- 50.500.000,0 0	- 36.000.000,0 0	154.450.000,0 0
Art. 31, c.1., lett. b) – contributo di sostentament o	54.000.000,00		18.000.000,00	0	36.000.000,0 0	108.000.000,0 0
Arti. 31, c.1., lett. c) – accesso al SSN	152.000.000,0 0		27.000.000,00	0	0	179.000.000,0 0

Stanziamento a carico FEN con deliberazioni CDM: 75.000.000,00 €

Disponibilità complessiva per misure di assistenza e accoglienza in ambito prociv: 516.450.000,00 €

A. Misura ex art. 31, c.1, lett. a) DL 21/2022 “ACCOGLIENZA DIFFUSA”- Disponibilità: 154.450.000,00 €

Alla data di adozione del presente decreto il costo massimo per l'accoglienza diffusa attualmente attivata fino al 31 dicembre p.v. è stimabile in € 31.086.726,00, derivante da 6.017 posti relativi alle 14 convenzioni già sottoscritte con decorrenza di media luglio-dicembre (30.181.272,00 €), più ulteriori 4 convenzioni in itinere, relative al periodo novembre-dicembre, per un massimo di ulteriori 538 posti (905.454,00 €).

La prosecuzione della misura fino al 3 marzo 2023, vale a dire per ulteriori 62 giorni, comporterebbe un onere complessivo così quantificabile 62gg x 6.555persone x 33€/die = 13.411.530,00 €.

L'onere complessivo per il sostegno della misura per tutto il 2022 più le due mensilità 2023 è, quindi, quantificabile in 44.498.256,00 €, che può essere arrotondato in via prudenziale in 45 mln €.

Tale fabbisogno risulta, allo stato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già destinate al finanziamento della misura, che, all'esito della sopra stimata prosecuzione delle attività sino al 3 marzo 2023, presenta una disponibilità che certamente non verrà utilizzata di € 109.450.000 euro (154.450.000,00 – 45.000.000).

B. Misura ex art. 31, c.1, lett. b) – “CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO” - Disponibilità: 108.000.000,00 €

Con il pagamento dei flussi di novembre, alla data di adozione del presente decreto risultano già riscossi o in corso di riscossione 73.757.700,00 € e, quindi, la disponibilità residua rispetto allo stanziamento attuale ammonta a 34.242.300,00 €, già trasferita sul conto di servizio operativo presso Poste Italiane SpA. Sulla base dell'andamento del rilascio dei permessi di soggiorno per protezione temporanea e delle richieste di accesso al contributo rilevati negli ultimi mesi, è stimabile un incremento medio di 5.000 unità/mese per il periodo ottobre 2022 – 3 marzo 2023, di cui 3.500 adulti e 1.500 figli minori al seguito.

Il combinato disposto della prosecuzione della misura fino al 3 marzo 2023 e della rimozione, col comma 3 del presente articolo, del limite del 30 settembre u.s. per poter accedere al contributo produrrebbe, sulla base delle stime di cui sopra e nell'ipotesi maggiormente prudentiale e cautelativa che tutti e 5.000 i nuovi ingressi abbiano titolo a richiedere ed ottenere il contributo per la durata massima possibile (3 mensilità), un onere mensile quantificabile in € (900€ x 3.500adulti) + (450€ x 1.500figli/minori) = 3.825.000,00 €, che moltiplicato per 5 mensilità produrrebbe un onere complessivo quantificabile in 19.125.000,00 €, di cui 11.475.000,00 € per le mensilità ottobre-dicembre 2022 e 7.650.000,00 € per le mensilità gennaio-febbraio 2023, per un onere complessivo che può essere arrotondato in via prudentiale in 20 mln €.

Tale fabbisogno risulta, allo stato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già destinate al finanziamento della misura che, all'esito della sopra stimata prosecuzione delle attività sino al 3 marzo 2023, presenta una disponibilità non utilizzata arrotondabile a € 14 mln € (: 108.000.000,00 - 73.757.700,00 - 20.000.000).

C. Misura ex art. 31, c.1., lett. c) – “ACCESSO AL SSN” - Disponibilità: 179.000.000,00 €

Lo stanziamento complessivo assentito è relativo a 100.000 persone dal 4 marzo a fine anno 2022 e ad ulteriori 20.000 persone da luglio a dicembre 2022.

Alla data di adozione del presente decreto è stato già ripartita e trasferita alle Regioni e Province Autonome la prima tranche di risorse pari a 111.057.280 € (decreto rep. 2048 del 05/08/2022), relative alle prime 73.064 persone aventi diritto.

Sono in corso le attività propedeutiche alla liquidazione delle ulteriori risorse disponibili, pari a 67,94 mln, che produrranno l'integrale impiego delle risorse specificamente disponibili.

Sulla base dell'andamento delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea, risulta che le 120.000 unità sono state raggiunte nella seconda metà del mese di giugno 2022 e i dati incrementali dei mesi successivi possono essere così schematizzati:

- mese di luglio - +24.000 persone
- mese di agosto - + 7.000 persone
- mese di settembre - +7.000 persone

Alla data del 30 settembre 2022 risultavano aver presentato richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea poco meno di 160.000 persone. Sulla base dell'andamento del rilascio dei permessi di soggiorno per protezione temporanea e delle richieste di accesso al contributo rilevati negli ultimi mesi, è stimabile un incremento medio di 5.000 unità/mese per il periodo ottobre 2022 – 3 marzo 2023.

Si rende necessario, pertanto, incrementare, come disposto dal comma 4 presente articolo, il tetto individuato per la fruizione della misura di cui all'art. 31, c.1, lett. c) dalle 120.000 persone attualmente previste a 185.000 persone (160.000 al 30 settembre + 5.000 persone/mese per 5 mesi).

La prosecuzione della misura fino al 3 marzo, considerando le mensilità e le presenze effettive e mantenendo il valore di costo medio/annuo a persona pari a 2.018,00 € (pari ad € 168,2/mese a persona) produrrebbe, conseguentemente, il seguente fabbisogno:

- + 24.000 persone (dato rilevato) da luglio 2022 a febbraio 2023 (8 mesi) = 32.294.400,00 €
- + 7.000 persone (dato rilevato) da agosto 2022 a febbraio 2023 (7 mesi) = 8.241.800,00 €
- + 7.000 persone (dato rilevato) da settembre 2022 a febbraio 2023 (6 mesi) = 7.064.400,00 €
- + 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (5 mesi) = 4.205.000,00 €
- + 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (4 mesi) = 3.364.000,00 €
- + 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (3 mesi) = 2.523.000,00 €
- + 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (2 mesi) = 1.682.000,00 €
- + 5.000 persone (stima) da ottobre 2022 a febbraio 2023 (1 mese) = 841.000,00 €

Per un fabbisogno complessivo per gli incrementi rilevati e stimati oltre le 120.000 persone, per il periodo in rassegna, pari a € 60.215.600,00.

Corrispondentemente, la prosecuzione della misura per le 120.000 persone già finanziariamente coperte per tutto il 2022 per le ulteriori due mensilità del 2023 (gennaio-febbraio), comporterebbe un fabbisogno complessivo pari a (2018/12x 2x120.000) 40.368.000,00 €.

Il fabbisogno totale per l'incremento da 120.000 a 185.000 del tetto massimo delle persone per le quali occorre coprire il costo dell'accesso alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, articolato mensilmente come specificato, e la prosecuzione della misura anche per i mesi di gennaio e febbraio 2023 comporta, pertanto, un fabbisogno complessivo pari a 100.583.600,00 €, arrotondabile (anche in considerazione del fatto che alcune unità, allo stato numericamente non determinabili, potrebbero non aver necessità di fruire dell'assistenza in misura corrispondente integralmente alla quota forfetaria prevista) a 100 mln €.

Tale fabbisogno risulta, allo stato, integralmente coperto nell'ambito delle risorse già destinate al finanziamento del complesso delle misure di cui all'art. 31, c.1, utilizzando, quanto a 100 mln €, parte della complessiva disponibilità certamente non utilizzata per la misura dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, c.1, lett. a) e ammontante a 109,45 mln di euro.

D. Misure di assistenza attuate dal Dipartimento della Protezione Civile e Regioni e Province Autonome nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile – “MISURE DI ASSISTENZA PROCIV” – Disponibilità: 75.000.000,00 €

Alla data di adozione del presente decreto per le attività di assistenza assicurate dal Servizio Nazionale della Protezione Civile e curate sia direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dalle Regioni e Province Autonome, sono stati stanziati 75 mln € a valere sulle disponibilità del FEN. Le relative risorse sono state ripartite, anche mediante anticipazioni, a tutti i sistemi regionali impegnati nella gestione dell'assistenza e sono in corso di rendicontazione. Allo stato attuale e sulla base delle rendicontazioni acquisite e delle informazioni disponibili è stimabile che le predette risorse consentano la copertura degli oneri maturati nel periodo marzo-settembre 2022. Per le mensilità successive si provvederà anche sulla base delle rendicontazioni che perverranno dai Commissari delegati – Presidenti delle Regioni e dai Presidenti delle Province Autonome.

A tale fine, oltre alle risorse eventualmente attingibili dal Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), in attuazione di quanto previsto dal comma 5 che introduce una clausola di flessibilità al fine di consentire la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili, potranno essere utilizzate, prioritariamente, le residue risorse già destinate al finanziamento del complesso delle misure di cui all'art. 31, c.1, utilizzando, quanto a 14 mln €, la disponibilità non utilizzata per il contributo di sostentamento di cui all'art. 31, c.1, lett.b) del dl 21/2022, nonché la residua parte della complessiva disponibilità non utilizzata per la misura dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, c.1, lett. a), e ammontante a 109,45 mln €.

Il comma 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 117.

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito della missione “Soccorso Civile” - programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025.»

Relazione illustrativa

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione “Soccorso Civile” - programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si intende rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attuazione di tale progetto, fortemente orientato all'innovazione, consentirebbe investimenti per la realizzazione di tecnologie da impiegare in scenari emergenziali caratterizzati dalla difficile accessibilità in sicurezza per gli operatori del soccorso, ovvero dall'estensione dell'area interessata, in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio.

La proposta nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di risposta dei Vigili del fuoco in ambienti al cui interno sono presenti notevoli rischi per gli operatori del soccorso, ad esempio in occasione di incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari), in aree con elevata esposizione a calore, fumi e gas tossici, ovvero in ambienti di difficile accessibilità, quali ad esempio ambienti ipogei, subacquei e impervi.

Tali sistemi possono, inoltre, consentire la rapida ricognizione degli scenari al fine di determinare la valutazione delle risorse operative da attivare, nonché la mappatura delle aree interessate dall'evento incidentale.

In particolare, si tratta di tecnologie che troverebbero applicazione in eventi che dovessero interessare insediamenti civili ed industriali, ove può verificarsi il rilascio di sostanze pericolose, oppure incendi in ambienti confinati che possano interessare edifici di interesse storico-artistico, oppure, ancora, per la ricerca di persone disperse. Consentirebbero anche di integrare i moduli operativi inseriti nel sistema europeo della lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per il soccorso tecnico in ambiente acquatico.

L'attuazione di tale progetto oltre a rendere più efficaci le attività di soccorso pubblico da parte delle squadre operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, migliorando le performance, consentono anche di salvaguardare la sicurezza del personale.

Inoltre, si limiterebbero le conseguenze sull'impatto ambientale degli incendi grazie alle minori emissioni dei prodotti di combustione e dei reflui di spegnimento.

Relazione tecnica

La proposta mira a rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attuazione di tale progetto, fortemente orientato all'innovazione, consentirebbe investimenti per la realizzazione di tecnologie da impiegare in scenari emergenziali caratterizzati dalla difficile accessibilità in sicurezza per gli operatori del soccorso, ovvero dall'estensione dell'area interessata, in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio.

La proposta nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di risposta dei Vigili del fuoco in ambienti al cui interno sono presenti notevoli rischi per gli operatori del soccorso, ad esempio in occasione di incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari), in aree con elevata esposizione a calore, fumi e gas tossici, ovvero in ambienti di difficile accessibilità, quali ad esempio ambienti ipogei, subacquei e impervi.

Tali sistemi possono, inoltre, consentire la rapida ricognizione degli scenari al fine di determinare la valutazione delle risorse operative da attivare, nonché la mappatura delle aree interessate dall'evento incidentale.

In particolare, si tratta di tecnologie che troverebbero applicazione in eventi che dovessero interessare insediamenti civili ed industriali, ove può verificarsi il rilascio di sostanze pericolose, oppure incendi in ambienti confinati che possano interessare edifici di interesse storico-artistico, oppure, ancora, per la ricerca di persone disperse. Consentirebbero anche di integrare i moduli operativi inseriti nel sistema europeo della lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per il soccorso tecnico in ambiente acquatico.

L'attuazione di tale progetto oltre a rendere più efficaci le attività di soccorso pubblico da parte delle squadre operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, migliorando le performance, consentono anche di salvaguardare la sicurezza del personale.

Inoltre, si limiterebbero le conseguenze sull'impatto ambientale degli incendi grazie alle minori emissioni dei prodotti di combustione e dei reflui di spegnimento.

L'acquisizione dei sistemi robotici determina una spesa complessiva di 35 milioni di euro, come indicato nel dettaglio che segue:

Robot di soccorso in ambiente terrestre:

- acquisto di 19 sistemi robotizzati evoluti ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio NBCR-E (E: scenari a rischio di esplosione), anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 9.500.000;

- acquisto di 110 sistemi robotizzati leggeri per i Comandi provinciali per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un importo totale di euro 16.500.000.

Robot di ricognizione aerea:

- acquisto di 3 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo “mini” di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo dell’aeromobile finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell’Italia Nord, Centro e Sud, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 1.500.000;
- acquisto di 20 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, da dislocare presso i Reparti volo, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 30.000 euro, per un importo totale di euro 600.000;
- acquisto di 200 sistemi robotizzati montati su droni multirotores per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 2.000 euro, per un importo totale di euro 400.000.

Robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo:

- acquisto di 8 ROV avanzati da destinare ai 4 nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, costo unitario di 400.000 euro, per un costo totale di euro 3.200.000;
- acquisto di 22 ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un costo totale di euro 3.300.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l’anno 2023;
- euro 10.000.000 per l’anno 2024;
- euro 22.000.000 per l’anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell’ambito della Missione “Soccorso civile”, al Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

ART. 118.

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

1. In relazione alla necessità di implementare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata la spesa, nell’ambito della missione “Soccorso civile” - programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, di euro 3.000.000 per l’anno 2023, di euro 4.000.000 per l’anno 2024 e di euro 3.000.000 per l’anno 2025.»

Relazione illustrativa

La disposizione prevede un’autorizzazione di spesa, nell’ambito della missione “Soccorso Civile” - programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, con l’obiettivo di implementare le capacità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi. Si intende consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l’emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.

Tali problematiche sono riscontrabili anche negli incendi di rifiuti e di nuovi materiali presenti nei fabbricati, utilizzati come materiali da costruzione. Il rapido intervento delle squadre deve essere associato a sistemi di spegnimento in grado di controllare rapidamente il fenomeno della combustione, con l’utilizzo di bassi quantitativi di sostanze estinguenti, idonee per la tipologia di materiale incendiato (solidi, liquidi, metalli, impianti elettrici sotto tensione).

Tali sistemi innovativi di spegnimento potranno essere utilizzati anche in caso di incendi boschivi, consentendo la preservazione di aree che non verrebbero così devastate e percorse dal fuoco.

Per l’implementazione degli automezzi dei vigili del fuoco saranno individuate tipologie di sistemi innovativi di estinzione degli incendi in grado di:

- utilizzare in forma contemporanea o alternativa, sulla base delle necessità, uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte);
 - ottimizzare i consumi delle sostanze estinguenti;
 - garantire le massime prestazioni di impiego delle lance di erogazione con tutti gli agenti estinguenti utilizzati;
 - garantire la facilità d'uso, la durabilità, la funzionalità e la trasportabilità delle tubazioni;
 - garantire sistemi di pompaggio con caratteristiche idrauliche tali da assicurare le massime prestazioni operative sulla base delle esigenze;
 - essere funzionali per l'installazione su automezzi ovvero anche spalleggiabili o trasportabili.
- Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

Relazione tecnica

La proposta mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.

Tali problematiche sono riscontrabili anche negli incendi di rifiuti e di nuovi materiali presenti nei fabbricati, utilizzati come materiali da costruzione. Il rapido intervento delle squadre deve essere associato a sistemi di spegnimento in grado di controllare rapidamente il fenomeno della combustione, con l'utilizzo di bassi quantitativi di sostanze estinguenti, idonee per la tipologia di materiale incendiato (solidi, liquidi, metalli, impianti elettrici sotto tensione).

Tali sistemi innovativi di spegnimento potranno essere utilizzati anche in caso di incendi boschivi, consentendo la preservazione di aree che non verrebbero così devastate e percorse dal fuoco.

Per l'implementazione degli automezzi dei vigili del fuoco saranno individuate tipologie di sistemi innovativi di estinzione degli incendi in grado di:

- utilizzare in forma contemporanea o alternativa, sulla base delle necessità, uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte);
- ottimizzare i consumi delle sostanze estinguenti;
- garantire le massime prestazioni di impiego delle lance di erogazione con tutti gli agenti estinguenti utilizzati;
- garantire la facilità d'uso, la durabilità, la funzionalità e la trasportabilità delle tubazioni;
- garantire sistemi di pompaggio con caratteristiche idrauliche tali da assicurare le massime prestazioni operative sulla base delle esigenze;
- essere funzionali per l'installazione su automezzi ovvero anche spalleggiabili o trasportabili.

In particolare, la proposta prevede l'acquisto di:

- sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe, per complessivi euro 7.000.000;
- attrezzature di spegnimento, a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023;
- euro 4.000.000 per l'anno 2024;
- euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco".

ART. 119.

(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di

sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1.

Relazione illustrativa

L'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha autorizzato una spesa complessiva di 37 milioni di euro (7 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 15 milioni nel 2019) per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

L'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Successivamente, con l'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter è stata incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

Il richiamato articolo 11-bis, al comma 19, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'articolo 35-quinquies del decreto legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022.

Al fine di integrare anche per il triennio 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza, si stanziavano ulteriori risorse per gli anni 2023, 2024 e 2025, in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.

Relazione tecnica

La norma prevede l'estensione al triennio 2023-2025 del finanziamento degli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Le somme stanziare dal predetto art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14/2017 sono state incrementate per l'anno 2019 dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incrementate ed estese dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, fino al 2022 con uno stanziamento per tale ultima annualità pari a 36 milioni di euro.

La disposizione prevede un'analogha copertura di spesa di 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025.

ART. 120.

(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)

1. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l'anno 2023, di euro 14.392.960 per l'anno 2024, di euro 16.192.080 per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l'anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l'anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l'anno 2025.

Relazione illustrativa

Il comma 1 della disposizione in epigrafe prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

In particolare, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1378 posti.

L'ampliamento della rete dei C.P.R. si rende necessaria al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.

Il comma 2 individua il fabbisogno necessario ad assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, le connesse spese di gestione e la relativa copertura finanziaria.

Relazione Tecnica

La disposizione prevede l'ampliamento della rete nazionale dei C.P.R. che sarà realizzabile sia attraverso un ampliamento di taluni C.P.R. già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

Ampliamento dei C.P.R.

Il C.P.R. di Macomer (NU) dispone di un edificio, non ancora completamente ristrutturato, che all'esito dei lavori di ristrutturazione assicurerebbe ulteriori 50 posti da destinare al trattenimento. Per la realizzazione dei lavori si stima un costo medio per ciascun nuovo posto in un C.P.R., pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, la spesa complessiva stimata per la ristrutturazione del menzionato edificio ai fini della realizzazione di ulteriori 50 posti ammonta ad euro 6.460.800, determinato come segue

$50 \text{ (posti)} \times 129.216/\text{posto letto} = \text{€ } 6.460.800$

Presso il C.P.R. di Caltanissetta è in corso di realizzazione un progetto per l'ampliamento della capacità del centro per ulteriori 56 posti che passerebbe, così, da 92 a 148 posti complessivi.

Il quadro economico dell'intervento è stato recentemente aggiornato per una cifra complessivamente pari ad € 16.600.000.

Al riguardo, si rappresenta che i costi dell'intervento suddetto sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPR trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionalizzazione della struttura.

La standardizzazione dei costi è più facilmente realizzabile nei casi di creazione di nuovi posti perché la costruzione *ex novo* prevede, più o meno, la medesima tipologia di interventi. Nel caso di strutture esistenti il grado di "invasività" dell'intervento varia al variare delle condizioni dell'immobile sul quale si opera. La valutazione dei costi è fatta da Invitalia e, nel caso di Caltanissetta, come precedentemente specificato, il quadro economico degli interventi è stato, da Invitalia, recentemente aggiornato ai costi come riportati.

Nuovi C.P.R.

Per la realizzazione di nuovi C.P.R., si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, per la realizzazione di nuovi CPR, per una capienza di circa 100 nuovi posti, la spesa complessiva stimata ammonta ad euro 12.921.600, determinato come segue:

$100 \text{ (posti)} \times 129.216/\text{posto letto} = \text{€ } 12.921.600$

Pertanto, la spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad € 35.982.400 (€ 6.460.800 + € 16.600.000 + € 12.921.600), secondo la seguente ripartizione:

- ampliamento C.P.R.: € 23.060.800;

- nuovi C.P.R.: € 12.921.600.

In relazione al periodo previsto per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base di una previsione sullo stato di

avanzamento di questi ultimi, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva stimata per l'attuazione degli interventi sopra descritti.

Anno 2023: € 5.397.360

Anno 2024: € 14.392.960

Anno 2025: € 16.192.080

Costi di gestione

I costi di gestione che derivano dall'ampliamento e potenziamento dei CPR (206 nuovi posti) nel corso del triennio 2023-2025, sono riportati nella tabella seguente. Si è tenuto conto del valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei C.P.R. previsti, per la fascia di capienza fino a 150 posti, nell'Allegato "Tabella B" del "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri" approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, calcolato in € 46,43, oltre IVA.

	Incremento posti annuale	Valore complessivo incrementale posti	posti	Costo pc/pd	IVA	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
Anno 2023	50	50	50	46,43	1,22	92	€ 260.544,00	€ 260.544,00
Anno 2024	50	100	50	46,43	1,22	366	€ 1.036.512,00	€ 1.730.352,00
			50	46,43	1,22	245	€ 693.840,00	
Anno 2025	106	206	100	46,43	1,22	365	€ 2.067.360,00	€ 4.072.643,00
			106	46,43	1,22	334	€ 2.005.282,56	

In ragione di quanto precede, i costi complessivi di gestione conseguenti all'ampliamento della rete dei C.P.R. possono essere ripartiti per anno nel modo seguente.

Anno 2023: € 260.544,00

Anno 2024: € 1.730.352,00 (€ 1.036.512,00 + 693.840,00)

Anno 2025: € 4.072.643,00 (€ 2.067.360,00 + € 2.005.282,56).

ART. 121.

(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, il Ministero dell'Interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.272.418,14 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La norma prevede il proseguimento, nella prima parte del 2023, degli interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze determinatesi a causa sia dell'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022, sia del perdurare della grave crisi

internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, per un onere totale, di seguito specificato, di euro 2.272.418,14, a valere sul Capitolo di bilancio del Ministero dell'interno 2255 per l'anno 2023.

La disposizione prevede la possibilità per le Questure, per le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per la Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo di continuare ad avvalersi, fino al 27 marzo 2023, di prestazioni di lavoro a termine già in atto, riconoscendo la facoltà di ricorrere, anche in deroga delle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, all'istituto della proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione, per assicurare la definizione delle numerosissime istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.

Lo strumento risultava originariamente applicato nel 2021 per altre finalità, nell'ambito della Misura emergenziale europea "Emas.Com", nella quale era già previsto che le Questure e i predetti Collegi del sistema dell'Asilo si avvalevano di prestatori di lavoro a termine, individuati nel numero complessivo di 177, per il tramite di una o più Agenzie di somministrazione lavoro; l'utilizzazione della misura era stata poi prorogata sino a tutto il 2022 dopo lo scoppio del conflitto più volte citato e a seguito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, in virtù dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e dell'articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.

A seguito di tali norme, l'utilizzo delle prestazioni di lavoro interinale, originariamente limitato dalla misura europea di cui sopra al 31 marzo 2022, era stato quindi prorogato sino alla data di scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2022; la presente previsione normativa, in ragione del perdurare delle eccezionali esigenze presso le Questure e i Collegi del Sistema Asilo, proroga ulteriormente l'utilizzazione delle prestazioni in questione sino alla data del 27 marzo 2023.

Relazione tecnica

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F3 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.275,80 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020), e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area III, F1 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.439,98 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020) e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1) ammonta ad euro 757.472,71.

Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.418,14.

Si riportano, di seguito, tabelle riepilogative concernenti i costi stimati come sopra.

PREVISIONALE COSTO MENSILE COMPLESSIVO 177 RISORSE				
Categoria	N. risorse	Costo Mensile Medio(1 Unità)	Costo Mensile Complessivo	Costo Totale su 3 mesi
2F3	173	4.275,80 €	739.712,78 €	2.219.138,35 €
3F1	4	4.439,98 €	17.759,93 €	53.279,79 €
Totali	177	-	757.472,71 €	2.272.418,14 €

Costo del lavoro unitario						
Categoria	N. risorse	costo di lavoro unitario	IRAP 8,50	Mark-up 6%	IVA sul Mark-up	Costo Mensile Medio(1 Unità)
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	221,51 €	48,73 €	4.275,80 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	230,01 €	50,60 €	4.439,98 €

Gli oneri della proposta sono a valere sui fondi del Capitolo 2255 pg1 Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali ecc.. Il predetto Capitolo, per l'anno 2023, presenta la necessaria capienza.

ART. 122.***(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)***

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR), è autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023, di euro 7.000.000 per l'anno 2024 e di euro 8.000.000 per l'anno 2025.»

Relazione illustrativa

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo NBCR.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

Inoltre, lo scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

Relazione tecnica

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

Inoltre, lo scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

La proposta comporta oneri finanziari come di seguito rappresentati:

- aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali: € 9.000.000;
- aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF: € 3.500.000;
- acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose: € 2.500.000;
- acquisto di sistemi per avio-trasportabilità team di *assessment* NBCR: € 2.000.000;
- acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali: € 3.000.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 5.000.000 per l'anno 2023;

- euro 7.000.000 per l'anno 2024;
- euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui – dal 2023 al 2025 – dovranno essere allocati nell'ambito della Missione “Soccorso civile”, al Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva”.

ART. 123.

(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione illustrativa

Al fine di agevolare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022, gli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, introducono misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche previste a tal fine dalle disposizioni generali vigenti. Le richiamate disposizioni hanno, infatti, tenuto conto delle esigenze evidenziate nel territorio nazionale di sostenere determinati settori produttivi nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di disporre di manodopera qualificata, evidentemente carente in tali settori, in quanto riferita a profili professionali non immediatamente reperibili in misura congrua sul mercato nazionale del lavoro.

L'applicazione delle menzionate misure di semplificazione ed accelerazione, che introducono deroghe, per i decreti flussi per gli anni 2021 e 2022, alla procedura ordinaria prevista dalle disposizioni generali in materia, ha comportato e continua a comportare, per il decreto flussi 2021, un aggravio di impegno per gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, rendendo necessario il ricorso al contributo lavorativo straordinario di prestatori di lavoro con contratto a termine e ciò anche in considerazione del fatto che le procedure attuative previste dal citato decreto-legge 73/2022, tuttora in corso, si protrarranno verosimilmente nel corso del 2023.

In relazione a tale decreto flussi, il Ministero dell'interno, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 45 del decreto-legge 73 del 2022 citato, ha avviato, nella seconda metà dell'anno 2022, una procedura per la somministrazione di n. 300 lavoratori interinali, per il supporto agli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture per lo svolgimento delle cennate procedure, impiegati per un periodo inferiore ai 3 (tre) mesi originariamente previsti, in ragione dei tempi tecnici resisi necessari alla definizione del procedimento di assunzione.

Il ricorso ad un apporto lavorativo extra-ordinario si rende, inoltre, necessario anche in vista dell'adozione del decreto flussi per l'anno 2022, per il quale non risultano ancora note le quote massime di stranieri ammessi per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Si pone, pertanto, l'esigenza di disporre, per l'anno 2023, di un'aliquota di prestatori di lavoro interinale, pari a 300 unità, al fine di garantire una tempestiva definizione delle procedure relative ai decreti flussi, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2022, anche allo scopo di assicurare tutti gli adempimenti necessari, peraltro profondamente modificati anche nella loro sequenza, connessi al rilascio dei nulla osta al lavoro validi per lo svolgimento immediato dell'attività lavorativa e la successiva convocazione delle parti per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno con i lavoratori ammessi in base al predetto decreto.

L'esigenza di rafforzamento dei cennati Sportelli unici si giustifica, inoltre, sia in ragione della necessità di completare, presso alcuni di essi, gli adempimenti connessi alle procedure di emersione avviate ai sensi

dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia per il notevole aggravio di impegno conseguito al massiccio afflusso di sfollati provenienti dall'Ucraina a seguito dell'emergenza determinata dal conflitto bellico in atto in quel Paese.

Peraltro, alla data del 31 dicembre 2022, cesseranno dal servizio i lavoratori interinali assunti, ai sensi dell'art. 103, comma 23, del decreto-legge n. 34/2020 per le procedure di emersione del lavoro irregolare e prorogati fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza legata al conflitto russo-ucraino. Il comma 1 della disposizione, tenuto conto delle descritte esigenze, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 2 individua la relativa copertura finanziaria.

Relazione tecnica

L'intervento normativo consente al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di € 37.726.848.

Per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, si stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023.

Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023.

Le unità di personale da selezionare saranno inquadrare con un profilo parametrato al personale di Area II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2 del CCNL comparto Funzioni centrali.

Per la definizione del relativo fabbisogno finanziario, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile pro capite determinato in relazione alla procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L. stipulato il 9 maggio 2022, che tiene conto dei costi della Fee d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Titolo X
Misure in materia ambientale

ART. 124.

(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, il credito di imposta di cui -all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rifinanziato con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l'anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 dicembre 2021, n. 538.

2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

Relazione illustrativa

Considerato che l'applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili, si propone di rifinanziare la misura atta ad incrementare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi.

In particolare, è stato previsto un rifinanziamento con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle istanze pervenute a seguito dell'applicazione del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nei successivi commi 2 e 3, per le medesime finalità si è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI

EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il comma 4, specifica la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.

Infine il comma 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n.145 con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle 566 istanze pervenute.

Nei successivi commi 2 e 3, per le medesime finalità e considerato un tiraggio annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 5,7 milioni di euro nel 2020, si prevede per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025. In base alle previsioni dei commi 2 e 3, considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, si stima il finanziamento di circa 600 istanze. Fornendo un aiuto pari al 36% delle spese sostenute è possibile stimare una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di circa 33 milioni di euro.

ART. 125.

(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è rifinanziato per ulteriori euro 6 milioni per l'anno 2023 ed euro 8 milioni per l'anno 2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024 il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'iniziativa "Programma Sperimentale Mangiaplastica", promossa con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021 (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 dell'11 ottobre 2021, ha raccolto nelle prime due annualità una significativa adesione da parte delle Amministrazioni locali. Tale sperimentazione è in linea con gli obiettivi presenti nella Direttiva (UE) 2019/904 (*single use plastic – SUP*) che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all'impresso al consumo e al 2029 una percentuale pari al 90%.

Inoltre, la medesima direttiva prevede che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET contengano almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%.

La raccolta dedicata tramite eco compattatori consentirebbe quindi di aumentare le quantità e la qualità di detta tipologia di rifiuti di imballaggio al fine di consentire il corretto avvio al riciclo.

RELAZIONE TECNICA

Dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000.

La dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangiaplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il sopra citato DM nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata quindi fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compactatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.

ART. 126.

(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. ~~Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.~~

2. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il commissario unico entro il 30 giugno 2023 trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con indicazione dei costi, fonti finanziarie e dei CUP, provvedendo all'allineamento delle informazioni nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con riferimento al comma 1, si precisa quanto segue.

La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) siano forniti di adeguato sistema di reti fognarie e trattamento delle acque reflue secondo precise scadenze temporali, ormai superate (al più tardi entro il 31.12.2005), in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell'area di scarico delle acque reflue (area normale o sensibile).

Anche se notevoli sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni nel settore idrico che hanno consentito a vaste e significative aree territoriali di dotarsi dei requisiti infrastrutturali richiesti permangono tuttavia ancora oggi diverse aree caratterizzate da evidenti ritardi di adeguamento nel settore fognario depurativo.

Tale situazione ha determinato l'avvio da parte della Commissione europea (CE), a partire dal 2004, di contenziosi comunitari per "inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 (sistemi fognari), e/o 4 (sistemi di trattamento secondario), e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto del secondario) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE".

Infatti, sulla base di quanto previsto dai citati articoli, gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare idonei sistemi di raccolta (art.3) e trattamento (art. 4 e 5) per le acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 (a.e.) e scarico in area normale o sensibile secondo precise scadenze temporali, ossia a partire dal 31 dicembre 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

All'attualità, l'Italia è soggetta a quattro procedure di infrazione (3 con Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Cause C 251/17, C 85/13 e C 668/17, e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) che, ad oggi, interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti.

Gli interventi necessari per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso sono di competenza, in qualità di Soggetto attuatore o Soggetto coordinatore, del Commissario straordinario unico (CSU) secondo quanto previsto dalla legge del 27 febbraio 2017, n. 18 - conversione con modificazioni del decreto-legge n. 243/2016 – e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Elenco delle procedure in ordine di gravità:

A) Causa C 251/17 (Ex Causa C 565/10)

Contestazione

Non corretta applicazione art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) in agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale.

Stato della procedura

Con la sentenza del 31.05.2018 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), al pagamento di una:

a) somma forfettaria pari a 25 milioni di euro nonché di una

b) penalità di mora giornaliera di € 165.000 al giorno pari a € 30.112.500 (165.000 x 182,5) per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla Sentenza del 19.07.2012.

La penalità di mora giornaliera ha un carattere degressivo, ossia riduzione della stessa in funzione del numero degli abitanti equivalenti resi progressivamente conformi ai requisiti della direttiva indipendentemente dalla conformità dell'intero agglomerato.

Lo Stato Membro deve, ogni sei mesi, presentare una relazione sullo stato di attuazione della direttiva per la quantificazione, da parte della Commissione europea, della sanzione semestrale.

La sentenza inizialmente ha interessato inizialmente 74 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 5.995.371 a.e., distribuiti su 6 regioni (Calabria: 13 – Campania: 6 – Friuli Venezia Giulia: 2 – Liguria: 2 – Puglia: 3 – Sicilia: 48)

Ad oggi, in relazione a quanto validato dalla Commissione sulla base delle prime 4 relazioni semestrali sullo stato di attuazione della Sentenza (giugno 2018/maggio 2020), si ha la seguente situazione in termini di numero di agglomerati, numero di abitanti equivalenti e quantificazione della sanzione. Nello specifico:

- Numero di agglomerati non conformi: passato da 74 a 68;
- Numero di abitanti equivalenti non conformi: passato da 5.995.371 a.e. a 4.521.581 a.e..
- Quantificazione della sanzione semestrale: la CE ha, conseguentemente, quantificato le penalità di mora semestrali per un importo complessivo pari a € 95.164.472, così distribuito in funzione dei primi quattro semestri: € 27.961.179 (I° semestre giu./nov. 2018); € 24.254.356 (II° semestre dic.18/mag.19); € 23.884.159 (III° semestre giu.19/nov. 19); € 19.064.778 (IV° semestre dic.19/mag. 20). L'importo sopra citato della quarta rata semestrale, pari a € 19.064.778, è, in realtà, la differenza tra la quota effettiva (€ 22.754.017,92) calcolata sulla base dei 233.733 a.e. conformi e la quota aggiuntiva (€ 3.689.240) calcolata sulla base dei ritardi che, causa emergenza epidemiologica COVID 19, hanno condizionato l'esecuzione della Sentenza.

Sono stati, altresì, inviati i rapporti relativi alla quinta (giu.20/nov.20), sesta (dic.20/mag.21) e settima (giu.21/nov.21) rata semestrale. Si è documentata la raggiunta conformità di complessivi 119.369 a.e. (gli interi agglomerati di Rapallo e di Pace del Mela, e quota parte degli agglomerati di Albenga, Cefalù, Mazara del Vallo e Cervignano).

B) Causa C 85/13

Contestazione

Non corretta applicazione degli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 10.000 a.e. e scarico in aree sensibili o bacini drenanti in aree sensibili.

Stato della procedura

Sentenza di condanna emessa il 14 aprile 2014 ai sensi dell'art. 258 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Lettera di costituzione in mora emessa il 17 maggio 2018 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea

Analisi della situazione

Interessa 14 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 451.220 a.e., distribuiti su 7 regioni. (Abruzzo: 1 – Friuli-Venezia Giulia: 2 – Lombardia: 2 – Marche: 3 – Sicilia: 5 – Valle d'Aosta: 1 – Veneto: 2).

Con l'aggiornamento di giugno 2022 si è rappresentata la seguente situazione:

- 9 agglomerati conformi per un carico generato complessivo pari a 334.355 a.e.,
- 5 agglomerati non conformi per un carico generato complessivo pari a 145.852 a.e..

C) Causa C 668/19

Contestazione

Mancata conformità agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e. e scarico in aree normali o aree sensibili e mancata conformità all'articolo 5, paragrafo 4 in alcune aree sensibili.

Stato della procedura

Luglio 2019: Ricorso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), contro la Repubblica Italiana, per 620 agglomerati e 5 aree sensibili.

Ottobre 2021: Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato di Funzionalità dell'Unione Europea (TFUE), per 605 agglomerati e 4 aree sensibili.

La situazione rappresentata alla CE a febbraio 2022 è la seguente: 112 agglomerati conformi, 21 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 472 agglomerati non conformi.

D) Procedura d'infrazione 2017/2181

Contestazione

Direttiva 91/271/CEE – Mancata conformità agli art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento secondario) e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale o sensibile.

Stato della procedura

25 luglio 2019: la CE con lettera C(2019) 4694, ha inviato alle autorità italiane un Parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Il Parere motivato in argomento riguarda 237 agglomerati, caratterizzati da un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 2.000 e recapitanti in aree normali o sensibili, e distribuiti in 13 regioni italiane, sui 276 originariamente presenti nella Lettera di messa in mora.

La situazione rappresentata alla CE a luglio 2022 è la seguente: 7 agglomerati non interessati dal contenzioso, 71 agglomerati conformi, 23 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 136 agglomerati non conformi. Con riferimento al comma 2, si rappresenta che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato nominato, ai sensi, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Maurizio Giugni, quale Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa 565/10 e 85/13) nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44.

Con il decreto direttoriale n. 160 del 1° dicembre 2020 (allegato 1), il MiTE ha impegnato a favore del suddetto Commissario straordinario unico la somma di complessivi € 347.757.318,00, per la realizzazione di una serie di interventi oggetto di procedura di infrazione comunitaria in materia acque reflue urbane.

Le predette somme gravano:

- quanto ad € 53.886.169,00, sul capitolo 7648 PG 2 secondo la seguente ripartizione temporale:
 - € 32.674.341,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;
 - € 21.211.828,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021.
- quanto ad € 293.871.149,00, sul capitolo 7648 PG 3 secondo la seguente ripartizione temporale:
 - € 65.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;

- € 80.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021;
- € 83.184.318,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;
- € 65.686.831,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023.

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, concernente *“Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”*, è stato ripartito il *“Fondo”* di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 160/2019.

A seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha istituito nell'ambito del capitolo di bilancio ministeriale 7648 un nuovo piano gestionale (PG 04) con la seguente declaratoria *“Somme destinate a interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14”*.

Il capitolo/piano gestionale in parola è stato dotato di complessivi € 247.359.239,00, ripartiti nelle annualità 2020-2023, come di seguito riportato:

2020	2021	2022	2023	Tot.
51.160.000,00	75.590.000,00	73.509.957,00	47.099.282,00	247.359.239,00

Si segnala che la somma di € 51.160.000,00 (es. fin. 2020) è stata assegnata in bilancio già come residui di lettera F e, pertanto, priva di dotazione di cassa.

Tutte le somme appostate sul capitolo in questione sono finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane in capo Commissario Straordinario Unico.

Con decreto direttoriale n. 212 del 30/11/2021 (allegato 2), il MiTE ha individuato gli interventi oggetto di finanziamento e impegnato a favore del suddetto Commissario la somma di complessivi € 54.492.968,12, di cui:

- € 207.334,23 a valere sull'esercizio finanziario 2021;
- € 7.186.351,89 a valere esercizio finanziario 2022;
- € 47.099.282,00 esercizio finanziario 2023

Non è stato possibile impegnare l'intera dotazione del capitolo di spesa in quanto risultava disallineata rispetto alla previsione di spesa comunicata dal Commissario Unico.

Per quanto sopra, allo stato, nell'ambito del citato capitolo 7648 PG 4 risultano ancora da impegnare complessivi € 192.866.270,88, di cui:

- residui di lettera F per complessivi € 126.542.665,77:
 - € 51.160.000,00 - EPR 2020;
 - € 75.382.665,77 – EPR 2021;
- dotazione di competenza 2022 per € 66.323.605,11.

Con la norma in argomento si prevede il transito di questi finanziamenti sulla contabilità speciale del Commissario al fine di superare il sopra citato disallineamento tra la dotazione del capitolo del Mite e la previsione di spesa del Commissario unico.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di contribuire al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane, sopra descritto, si propone al comma 1 una norma con un fabbisogno finanziario nel quadriennio 2023/2026 pari a complessivi 110 milioni di euro.

Tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C 251/17 e C 85/13, e dalle Regioni per la Causa C 668/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.

Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell'ambito della Relazione annuale sull'attività svolta redatta in conformità al comma 5, art. 3 del DPCM di nomina dell'11 maggio 2020 e trasmessa al MITE in data 8/09/2022, evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.

Le Regioni, nell'ambito della recente ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del DPCM di cui all'art. 4-septies, comma 4, legge 55/2019 (DPCM la cui intesa è stata approvata nella Conferenza Stato Regioni del 28 settembre 2022), hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.

È plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognario depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.

La norma di cui al comma 2 mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali DD n. 160/2020 e DD n. 212/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento sulla contabilità speciale “COM STR UNI INT FOGN DL 243-16” intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 127.

(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

1. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” destinato a interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l’impatto dell’attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico.

Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7.13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell’ultimo decennio l’incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno.

Per fronteggiare tale fenomeno, diffuso anche su tutto il territorio europeo, la Strategia dell’Unione Europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, prevede, oltretutto, obiettivi da raggiungere entro il 2050 relativi all’azzeramento del consumo di suolo netto, ovvero un bilancio neutro tra la superficie di suolo “consumata” e quella “ripristinata”. Medesimo obiettivo è riportato nel nuovo Quadro Strategico 2018–2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di *Land Degradation Neutrality*, in linea con il target 15.3 dell’Agenda 2030.

Con la riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) sono state assegnate nuove competenze alla Direzione Generale USSRI relative al contrasto del consumo del suolo, e in particolare per la *programmazione, finanziamento e controllo degli interventi per il contrasto al consumo del suolo*. Tra gli interventi per contrastare il processo del consumo del suolo, al fine di avviare un’azione di “ripristino” delle superfici di suolo “consumato”, invertendo finalmente il fenomeno verso un bilancio neutro sul consumo di suolo, si ritiene possano essere avviati interventi di rinaturalizzazione dei suoli “consumati” in ambito urbano e periurbano.

Ciò premesso, l’iniziativa si propone di avviare un percorso specifico di azioni per fronteggiare le nuove emergenze ambientali legate anche agli effetti dei cambiamenti climatici che, come si sta osservando, hanno notevoli ripercussioni sugli impatti che, per esempio, gli eventi alluvionali producono sul territorio e sui beni esposti, le ondate di calore negli ambienti urbani, il peggioramento della qualità dell’aria e della qualità della vita in generale, in linea con gli obiettivi della Politica di coesione 2021-2027 per una *Europa più verde* volta a promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi, rafforzando le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano.

Le azioni da mettere in campo sono orientate prima di tutto alla salvaguardia dell'elemento "suolo", ovvero quell'elemento fisico che costituisce la coltre superficiale del terreno, derivante dal lungo e lentissimo processo di alterazione del substrato roccioso e decomposizione della componente biologica, ricco di sostanze minerali e sostanze organiche.

Il suolo è una risorsa naturale fondamentale e non rinnovabile, che fornisce beni e servizi vitali per diversi ecosistemi e per la vita umana stessa. L'adozione di azioni per la gestione sostenibile e la valorizzazione del suolo è uno sforzo necessario per garantirne la salvaguardia e per ripristinarne la naturalità di quelli degradati o in via di degrado.

Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, il suolo ha un ruolo fondamentale nel contenere i fenomeni alluvionali e contrastare i cambiamenti climatici e i conseguenti effetti dell'intensificarsi dei fenomeni alluvionali. In particolare, tra le funzioni del suolo sono riconosciute le "azioni di regolamentazione" che incidono sulle capacità di assorbire e trattenere l'acqua, di intrappolare il carbonio, di controllare le inondazioni e l'erosione mediante gli apparati vegetazionali che ospita, nonché di stabilizzare i versanti.

Nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, la protezione del suolo avviene mediante l'adozione di strategie che elevano al primo posto l'importanza delle infrastrutture verdi e delle opere di ingegneria naturalistica anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per aumentare, per esempio, la resilienza del territorio all'impatto delle alluvioni, della siccità, delle ondate di calore.

Come già accennato, tali strategie di intervento, inoltre, rappresentano l'asse portante delle nuove politiche di coesione 2021-2027 che sono orientate verso una *Europa più verde* per contrastare gli impatti del cambiamento climatico. Le nuove politiche di coesione, infatti, impongono "condizioni abilitanti" secondo le quali le modalità di prevenzione e preparazione delle azioni per contrastare i rischi da alluvione devono svilupparsi in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni naturali.

Pertanto, il primo passo per la tutela del suolo è il recupero e ripristino della sua naturalità inizialmente attraverso l'individuazione di azioni di rinaturalizzazione che possano rappresentare modelli di riferimento per le azioni future di contrasto al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, l'obiettivo è quello di attuare in tempi brevi tipologie di azioni di tutela del suolo mediante la realizzazione di interventi "verdi" volti a fronteggiare le nuove emergenze ambientali.

Si tratta di azioni finalizzate ad incrementare o ripristinare il grado di permeabilità del suolo, incrementare la componente organica, la capacità di stoccaggio della CO₂, ripristinare in definitiva le sue funzioni ecosistemiche, nelle aree urbane e periurbane mediante, come per esempio:

- la creazione di parchi e aree verdi funzionali anche come aree di espansione delle piene e come aree per l'accumulo delle acque meteoriche per l'irrigazione dei parchi medesimi,
- il recupero di siti con suoli degradati o impermeabilizzati, per consentire la realizzazione di interventi verdi utili alla riduzione del consumo di suolo e dell'impatto degli effetti dei cambiamenti climatici,
- la creazione di orti pubblici, vivai, laboratori di agricoltura, ecc..

Gli interventi verdi in ambito urbano, inoltre, generano effetti di miglioramento della qualità dell'aria, dell'assetto paesaggistico-ambientale e della resilienza agli impatti del riscaldamento globale.

Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l'incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica.

L'obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità.

Per tale finalità è prevista la costituzione di un "Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo" (Tavolo tecnico) composto da rappresentanti della DG USSRI, in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA.

Si attende che ogni Autorità di bacino distrettuale, con il coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, individui e proponga al Tavolo tecnico per una prima valutazione alcune aree nel proprio territorio su cui avviare questo tipo di interventi. Successivamente si dovranno individuare e valutare le tipologie di opere da realizzare che dovranno essere inquadrare in uno studio di fattibilità che ne quantifichi le dimensioni, le modalità di realizzazione, i risultati attesi e i fabbisogni economici.

Dall'analisi e sintesi degli studi di fattibilità proposti, potrà derivare la programmazione degli interventi proposti, oltre alla definizione di una metodologia di intervento per la rinaturalizzazione del suolo che classifichi le tipologie, le modalità esecutive e i possibili effetti, anche per favorire la transizione ecologica degli interventi di contrasto al consumo di suolo e di quelli sulla mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela del suolo, al fine di sviluppare a larga scala l'azione di rinaturalizzazione del suolo in generale.

Le risorse saranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE TECNICA

norma reca oneri pari a 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

ART. 128.

(Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR, è autorizzata a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.

Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.

Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m², oltre ad una superficie di circa 1.600 m² per depositi, 5.000 m² per sistemazioni esterne e 2.800 m² per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Il progetto, che consente di sfruttare l'altezza utile degli interni con un potenziale raddoppio dei m² utili, prevede caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche avanzate, ed è informato a criteri di alte prestazioni energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione di emissione di CO₂, oltre che di risparmio dell'uso del suolo e riutilizzo degli spazi attraverso il recupero dell'esistente.

L'uso di tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili in linea con le richieste prestazioni sismiche, acustiche, termiche e di gestione dell'edificio saranno anche in funzione dell'intero ciclo di vita della costruzione.

La realizzazione dell'intero progetto, con il livello tecnologico previsto, avverrà per step successivi definiti dal punto di vista tecnico e finanziario come riepilogato nel seguente schema.

Somme a disposizione	Importo
Costi per servizi di progettazione per rilievo topografico e planoaltimetrico, relazione preliminare geotecnica, idrogeologica, idraulica, geologica, di caratterizzazione ambientale, indagine presenza ordigni bellici.	90.000,00 €

Costi per servizi di progettazione per Progetto Definitivo comprensivo delle Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli di strutture ed impianti, Relazione sulla gestione delle materie e sulle interferenze, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Elenco ed analisi prezzi, Computo metrico e quadro economico, Studio di inserimento urbanistico, Relazione energetica, Progettazione antincendio, Schema di contratto, e di capitolato per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'acquisizione del quadro definitivo della spesa e il calcolo e pagamento degli oneri.	290.000,00 €
Oneri urbanistici, fiscali, spese generali, accantonamenti, contributi anac.	400.000,00 €
Costi per lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento dell'involucro e degli impianti di n. 2 compendi da destinare a deposito e stoccaggio di attrezzature e apparecchiature da laboratorio compreso manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e del verde, tutte opere propedeutiche alla realizzazione del polo laboratoriale per le esigenze immediate di allocazione di attrezzature ed impianti.	360.000,00 €
Costi per servizi di progettazione Esecutiva comprensiva di Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Quadro incidenza MDO, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma esecutivo, Piano di Manutenzione, Piano della Sicurezza.	250.000,00 €
Costi per servizi di supporto al RUP comprensivo di supervisione della progettazione, verifica e validazione della progettazione esecutiva, programmazione e progettazione dell'appalto.	140.000,00 €
Costi per servizi di esecuzione dei lavori: Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, Prove e accettazione materiali, Liquidazioni, Contabilità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	400.000,00 €
Costi per servizi di verifiche e collaudi comprensivi di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, certificazione energetica.	70.000,00 €
Costi per affidamento e realizzazione dei lavori ed esecuzione di tutte le opere ed impianti previsti in progetto.	10.000.000,00 €
Totale	12.000.000,00 €

Titolo XI

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 129.

(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.»;
 - b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.»;
 - c) all'articolo 171, al comma 5, dopo la parola «esistono» sono aggiunte le seguenti: «comprovate difficoltà di copertura o» e le parole «l'80» sono sostituite dalle seguenti: «il 120»;